

Centro Studi

**D**iritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

## Avvocato distrattario: quali somme si possono richiedere alla parte soccombente?

Va condiviso l'orientamento in tema di compenso avvocato per cui l'avvocato distrattario può richiedere alla parte soccombente solamente l'importo dovuto a titolo di onorario e spese processuali e non anche l'importo dell'IVA che gli sarebbe dovuta, a titolo di rivalsa, dal proprio cliente, abilitato a detrarla. Ciò in quanto, in materia fiscale costituisce principio informatore l'addebitabilità di una spesa al debitore solo se sussista il costo corrispondente e non anche qualora quest'ultimo venga normalmente recuperato, poichè non può essere considerata legittima una locupletazione da parte di un soggetto altrimenti legittimato a conseguire due volte la medesima somma di denaro.

NDR: in senso conforme Cass., 21/02/2012, n. 2474.

## Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 13.9.2018, n. 22279

...omissis...

Considerato che:

ddddd

*omissis* si opponeva al precetto sia perchè erano state indicate somme secondo tariffe abrogate, sia perchè erano stati richiesti oneri di registrazione già evasi dall'opponente, sia perchè era stato ingiunto il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto che era a carico della parte vittoriosa, la quale, come soggetto d'imposta, trattando l'originaria controversia di compensi professionali forensi, aveva titolo per recuperarla portandola in detrazione;

il giudice di pace rigettava l'opposizione con pronuncia parzialmente riformata dal tribunale che riduceva le spese autoliquidate a titolo di compensi professionali, ma disattendeva la pretesa di esclusione dell'IVA; ddddformulando due motivi e depositando memoria;

resiste con dd

Rilevato che:

con il primo motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 19 e 41, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 6, comma 8, poichè il tribunale avrebbe errato nell'affermare dovuta l'IVA, posto che era recuperabile dal committente quale soggetto d'imposta che poteva detrarla, essendo avvocato egli stesso e trattandosi di somme dovute a titolo di compensi per attività professionale;

con il secondo motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., poichè il tribunale avrebbe errato nel compensare le spese del giudizio di opposizione a precetto, avendo accolto quasi tutti i motivi di gravame.

Ritenuto che:

il primo motivo di ricorso è fondato, con assorbimento del secondo e pronuncia nel merito, non essendo necessari altri accertamenti;

la condivisibile giurisprudenza di questa Corte ha precisato che l'avvocato distrattario può richiedere alla parte soccombente solamente l'importo dovuto a titolo di onorario e spese processuali e non anche l'importo dell'IVA che gli sarebbe dovuta, a titolo di rivalsa, dal proprio cliente, abilitato a detrarla. Ciò in quanto, in materia fiscale costituisce principio informatore l'addebitabilità di una spesa al debitore solo se sussista il costo corrispondente e non anche qualora quest'ultimo venga normalmente recuperato, poichè non può essere considerata legittima una locupletazione da parte di un soggetto altrimenti legittimato a conseguire due volte la medesima somma di denaro (Cass., 21/02/2012, n. 2474);

nel più risalente precedente invocato dalla sentenza di appello (Cass., 01/04/2011, n. 2474), la fattispecie era diversa: il giudice di pace aveva affermato erroneamente che il difensore fosse distrattario negando la debenza dell'IVA òin carenza di fatturazione, e questa Corte rilevò che, invece, l'avvocato, non distrattario, aveva ricevuto il pagamento dell'imposta dalla s.r.l. sua cliente, unica legittimata passiva alla domanda di restituzione, laddove l'addebito del tributo era implicato necessariamente dalla condanna al pagamento delle spese legali, fermo restando, però, il diritto del soccombente di contestare con l'opposizione a precetto la non debenza per la sua deducibilità (pag. 7 dell'arresto);

nel caso qui in deliberazione si è proprio in sede di opposizione a precetto per la ragione in parola: il difensore precettante è pacificamente anticipatario e l'importo a titolo di IVA è altrettanto pacificamente deducibile dalla parte vittoriosa e committente la prestazione professionale liquidata, sicchè il destinatario passivo finale del pagamento del tributo, potendo normalmente detrarla, deve ritenersi non sopportare alcun costo effettivo, che, perciò, non è suscettibile di pretesa, altrimenti finendo con l'essere pagata la somma, per il medesimo titolo, due volte (in sede di rivalsa dal committente obbligato e legittimato a detrarla, e in adempimento del precetto dal soccombente);

quanto sopra comporta la cassazione della sentenza limitatamente alla censura accolta e la possibilità di decisione nel merito sul punto, non essendo necessari altri accertamenti, con assorbimento del secondo motivo;  
le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie l'opposizione al precetto e dichiara non dovuta la somma di Euro 455,53 intimata a titolo di IVA; condanna il controricorrente alla rifusione delle spese processuali del ricorrente liquidate in Euro 300,00 per il primo grado, Euro 600,00 per il secondo grado, ed Euro 1.200,00 per il giudizio di legittimità, oltre a Euro 200,00 per esborsi, e accessori legali dovuti.

La Nuova **Procedura Civile**  
Direttore Scientifico: Luigi Viola

www.LaNuovaProceduraCivile.com